

Codice A1604B

D.D. 21 luglio 2020, n. 352

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata Chiaffara, ubicata nel Comune di Alto Sermenza (VC), gestita dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune.**



**ATTO DD 352/A1604B/2020**

**DEL 21/07/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1604B - Tutela delle acque**

**OGGETTO:** Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata Chiaffara, ubicata nel Comune di Alto Sermenza (VC), gestita dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune.

Al fine di implementare la risorsa idrica del proprio acquedotto, il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., con nota in data 27 giugno 2017, ha trasmesso alla Provincia di Vercelli - ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. - la richiesta di concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso potabile a mezzo di una sorgente denominata *Chiaffara*, ubicata in Comune di Rima San Giuseppe (VC) - dati catastali di ubicazione dell'opera: foglio di mappa n. 3, particella catastale n. 135.

La richiesta di concessione d'acqua sotterranea si basa sulla carenza di acque da corpi idrici superficiali e reti idriche tali da non permettere al gestore di poter soddisfare altrimenti la propria esigenza d'acqua, per un totale di circa 311 abitanti serviti, tra residenti e non residenti e per una portata massima di 4,00 l/sec, una portata media di 1,00 l/sec ed un volume medio annuo 31.536 metri cubi.

La Provincia di Vercelli ha comunicato che, in base alle risultanze dell'istruttoria condotta ed a seguito di quanto emerso nella Conferenza dei Servizi del 16 maggio 2018, non sono stati rilevati motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla nuova sorgente sospendendo, tuttavia, il procedimento amministrativo per il rilascio della stessa concessione in attesa del provvedimento di perimetrazione dell'area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto.

Prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio dovrà eseguire i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

Con la legge regionale n. 14 del 10 ottobre 2017 (vigente dal 12/10/2017) è stato istituito il Comune di Alto Sermenza dalla fusione dei Comuni di Rimasco e di Rima San Giuseppe.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", con nota in data 8 gennaio 2020, ha convocato una Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, mettendo a disposizione dei soggetti interessati la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente *Chiaffara*, ubicata nel Comune di Alto Sermenza, gestita dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Successivamente, lo stesso Ente di Governo dell'Ambito n. 2, d'intesa con il Comune di Alto Sermenza e con il gestore - committente dello studio per la ridefinizione dell'area di salvaguardia - con nota in data 3 giugno 2020 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia della captazione da sorgente di cui sopra.

La sorgente in esame (sigla CVA421) è ubicata presso l'Alpe Chiaffera, ad una quota di 1.679 metri s.l.m., in un impluvio sulla sponda idrografica destra del rio Rottonac, affluente di sinistra del torrente Sermenza; il versante su cui è posta immerge verso Sud ed è caratterizzato da un'acclività di oltre 30°.

L'opera di captazione è costituita da un fabbricato in cemento armato, di dimensioni interne pari a 1,00x1,00x1,50 metri, con accesso tramite una botola frontale; all'interno del manufatto è presente la vasca di decantazione, da cui parte la condotta che convoglia l'acqua ai bottini di raccolta posti a quota inferiore. La condotta in partenza è dotata di filtro a succheruola in acciaio inox; la vasca è dotata di condotta di troppo pieno/scarico di fondo costituita da un tubo in acciaio verticale: lo scarico avviene lungo il versante prospiciente l'opera di presa. Immediatamente a valle del bottino è presente un pozzetto di manovra.

Le acque captate dalla sorgente sono convogliate ad una vasca di accumulo e successivamente vengono canalizzate al serbatoio principale di Rima San Giuseppe, da dove vengono distribuite a tutto il capoluogo; lungo la linea di adduzione, prima dell'ingresso nell'abitato, ci sono degli organi di manovra posti all'interno di pozzetti tramite i quali è possibile alimentare direttamente il paese.

Dal punto di vista geologico l'area si trova in corrispondenza della Zona Piemontese, che divide le Unità Australpine (a Sud-Est) dalle falde Pennidiche (a Nord-Ovest); per quanto riguarda la litologia, le rocce presenti sono rappresentate prevalentemente da calcescisti. Il substrato roccioso è spesso ricoperto da una sottile coltre colluviale, costituita da sabbie limoso ghiaiose, attribuibile a fenomeni di dilavamento. In particolare, in corrispondenza della sorgente, il substrato roccioso è ricoperto da uno strato di detriti misti, che comprendono apporti detritici, valanghivi e colluviali.

Gli elaborati del P.R.G.C. e i dati dell'ARPA Piemonte evidenziano che il rio Rottonac, collocato immediatamente a Est della sorgente ed il rio Metà della Selva, a Ovest della stessa, sono interessati da dissesti valanghivi ad intensità elevata. Il bacino di alimentazione è interessato da zone boschive interrotte dalla presenza di qualche radura prativa, nei cui dintorni sono presenti alcuni alpeggi isolati, collegati all'abitato principale di Rima San Giuseppe tramite sentieri sterrati.

Dal punto di vista idrogeologico la sorgente si colloca all'interfaccia detriti-substrato roccioso: la circolazione idrica sotterranea si esplica all'interno dei detriti e fuoriesce in corrispondenza dell'interfaccia detrito-substrato roccioso, quando la superficie piezometrica interseca la topografia, in questo caso dovuto ad un cambio di pendenza del versante. La superficie di alimentazione dell'acquifero captato è presumibilmente pari a quella racchiusa nel bacino idrografico di competenza. Secondo la classificazione di Civita (1972) si tratta quindi di una sorgente *per limite di permeabilità definito*, in quanto le acque affiorano nella zona di passaggio tra i detriti misti e la roccia del substrato.

Non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo poiché la captazione analizzata è sprovvista di misuratore in continuo della portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità

intrinseca dell'acquifero captato. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A) e, di conseguenza, l'area di salvaguardia che ne è risultata coincide con il bacino di alimentazione della stessa sorgente e ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente.

All'interno dell'area di salvaguardia individuata non sono presenti centri di pericolo significativi, a parte un sentiero montano non percorribile da mezzi a motore, ma solo a piedi che, quindi, non comporta alcuna interferenza con le aree sottoposte a salvaguardia e, pertanto, non si ritengono necessarie prescrizioni specifiche al riguardo; nel bacino di alimentazione sono invece presenti settori classificati come aree a pascolo, per le quali è stato previsto uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Allegato 9 – REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI VERCELLI - COMUNE DI ALTO SERMENZA - AREE DI SALVAGUARDIA SU BASE CATASTALE - SCALA 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Alto Sermenza (VC) che, con nota del 6 marzo 2020 dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia di cui fa parte, ha espresso parere favorevole alla definizione presentata.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 13 febbraio 2020, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione presentata, non rilevando la necessità di adottare particolari modalità di messa in sicurezza di tali aree, salvo il rispetto di quanto riportato nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, in merito all'opportunità di delimitare la zona di tutela assoluta o una congrua porzione della stessa, visto la dichiarata possibilità del manifestarsi di dissesti valanghivi ad intensità elevata, ritiene opportuno non proporre tale possibilità, ricordando comunque il rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, che dispone che l'accesso alla zona di tutela assoluta è consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore ed alle autorità di controllo.

L'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione - esaminata la documentazione allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, pur in assenza di dati analitici specifici della sorgente, peraltro non censita nell'anagrafica sanitaria, con nota in data 20 febbraio 2020, ha ritenuto condivisibile la ridefinizione dell'area di salvaguardia proposta, sottolineando, tuttavia, la necessità di predisporre un piano di sicurezza secondo il modello del *Water safety plan*, utile alla programmazione dei controlli analitici e del monitoraggio delle infrastrutture.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la

documentazione presentata comprende la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione pascolo ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia.

Ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, nelle aree di salvaguardia delle sorgenti in ambito montano non è richiesto di approfondire gli studi riguardanti il profilo pedologico del terreno per:

- l'estrema variabilità pedologica dei versanti montani, con particolare riferimento alla profondità dei suoli agrari ed alla percentuale di scheletro presente, che rende difficoltosa e con ampio margine di errore l'estensione a livello areale della capacità protettiva dei suoli a partire dai profili realizzati e osservati;
- la dinamica d'infiltrazione delle precipitazioni meteoriche nel terreno che ha delle peculiarità proprie, per il ruolo rilevante di difficile quantificazione e di estrema variabilità che assumono lo scorrimento superficiale e lo scorrimento ipodermico (al di sotto dei primi centimetri di suolo).

Lo studio pedologico per definire la capacità protettiva dei suoli non è quindi necessario per le zone di rispetto della sorgente *Chiaffara*, occupate, prevalentemente, da superfici boschive e pascoli. In questi contesti morfologici montani, la gestione agricola delle zone di rispetto è pertanto desunta unicamente dalla valutazione della vulnerabilità intrinseca dell'acquifero alimentante la sorgente che, nel caso specifico, risulta essere di grado elevato, cui corrisponde la "classe 1" di gestione agricola.

I terreni appartenenti a tale classe sono caratterizzati dal massimo rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, conseguentemente, occorre limitare gli interventi agronomici e attenersi ad un'attenta gestione della tecnica colturale, differenziata tra la zona di rispetto ristretta e la zona di rispetto allargata.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25, in data 18 giugno 2020.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che la sorgente *Chiaffara* (sigla CVA421), ubicata nel Comune di Alto Sermenza (VC), gestita dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, è stata inserita nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 5 febbraio 2009.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque

destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa, nonché il controllo della vegetazione infestante nei pressi del manufatto stesso;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
- si raccomanda al gestore delle captazioni - CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - di predisporre un piano di sicurezza secondo il modello del *Water safety plan*, utile alla programmazione dei controlli analitici e del monitoraggio delle infrastrutture;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia della sorgente *Chiaffara*, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Vercelli del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici, degli effluenti zootecnici e dei prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività di pascolo presenti nell'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la domanda, in data 27 giugno 2017, con la quale il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. ha presentato alla Provincia di Vercelli - ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. - richiesta di concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso potabile a mezzo di una sorgente denominata *Chiaffara*, ubicata in Comune di Rima San Giuseppe (VC) - dati catastali di ubicazione dell'opera: foglio di mappa n. 3, particella catastale n. 135 - per una portata massima di 4,00 l/sec, una portata media di 1,00 l/sec ed un volume medio annuo 31.536 metri cubi;

visto il verbale di aggiornamento della visita locale d'istruttoria del 16 maggio 2018, con il quale la Provincia di Vercelli ha comunicato che non sono stati rilevati motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla nuova sorgente sospendendo, tuttavia, il procedimento amministrativo per il rilascio della stessa concessione in attesa del provvedimento di perimetrazione dell'area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto;

vista la nota dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 13 febbraio 2020;

vista la nota dell’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 20 febbraio 2020 - prot. n. 000 9962;

vista la nota dell’Unione Montana dei Comuni della Valsesia di cui fa parte il Comune di Alto Sermenza (VC), in data 6 marzo 2020 - prot. n. 1521/VI.2;

vista la nota dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*”, in data 3 giugno 2020 - prot. n. 940, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

*determina*

- a. L'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Chiaffara*, ubicata nel Comune di Alto Sermenza (VC), gestita dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, è definita come risulta nell'elaborato "*Allegato 9 – REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI VERCELLI - COMUNE DI ALTO SERMENZA - AREE DI SALVAGUARDIA SU BASE CATASTALE - SCALA 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta e allargata.

Per quanto concerne le attività di pascolo che interessano l'area di salvaguardia, ricadente in Classe A, all'interno della zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, l'accumulo e lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e l'utilizzazione dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari; nella zona di rispetto allargata, invece, è possibile la stabulazione ed il pascolo del bestiame purché nei loro effluenti non si superi il carico di azoto di 170 kg annuo per ettaro. Nella zona di rispetto allargata le concimazioni dovranno essere condotte tenendo conto degli apporti e dovranno limitarsi a bilanciare le asportazioni prevedibili dimostrate a mezzo della compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ex regolamento regionale 9/R/2002 e l'azoto somministrato non potrà eccedere il limite di 170 kg annui per ettaro. Inoltre, le concimazioni fosfatiche e potassiche dovranno apportare al terreno quantitativi, rispettivamente, di *fosforo* e di *potassio* pari ai prevedibili consumi delle colture senza mai superare le dotazioni, per il *fosforo* assimilabile, di 25 parti per milione (p.p.m.) se valutate con il metodo Olsen, ovvero le 62,5 p.p.m. se valutate con il metodo Bray-Kurtz e, per il *potassio*, le 180 p.p.m..

Gli eventuali trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834 /2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008, ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione culturale integrata.

Negli areali interessati è vietato, inoltre, l'uso di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

In particolare, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione ed intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

E', inoltre, assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".


- c. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Alto Sermenza (VC) - CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
  - garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
  - effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di presa, di manutenzione dell'edificio di

- presa e prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi del manufatto stesso;
- predisporre un piano di sicurezza secondo il modello del *Water safety plan*, utile alla programmazione dei controlli analitici e del monitoraggio delle infrastrutture.
- d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Provincia di Vercelli per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Alto Sermenza - CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
  - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
  - all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Vercelli per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Alto Sermenza, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
  - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
  - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
  - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.


La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)  
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato



1:150.000  
COMUNE DI ALTO SERMENZA




1:5.000.000  
REGIONE PIEMONTE  
PROVINCIA DI VERCELLI  
COMUNE DI ALTO SERMENZA

**LEGENDA**

- Captazione oggetto di lavoro
- ZTA
- ZRR
- ZRA
- Punti notevoli
- Assi cartesiani

PUNTO	X	Y
0	0,0	0,0
1	-15,3	35,2
2	-6,0	51,6
3	13,0	98,7
4	38,9	133,1
5	74,9	208,8
6	83,3	235,3
7	119,4	336,9
8	164,9	414,4
9	226,3	577,9
10	230,5	557,7
11	231,6	470,4
12	210,4	266,9
13	195,0	235,7
14	180,3	173,3
15	156,2	73,9
16	102,3	16,8
17	47,1	20,7
18	35,5	0,3
19	21,4	-24,4
20	-31,9	6,0

PARTICELLE COMPRESSE NELLA ZONA DI TUTELA ASSOLUTA		
ZTA = 3206 mq		
COMUNE DI ALTO SERMENZA/B		
FOGLIO	MODALITA'	NUMERO PARTICELLA
3	parzialmente	135
8	parzialmente	10-13
8	totalmente	6
PARTICELLE COMPRESSE NELLA ZONA DI RISPETTO RISTRETTA		
ZRR = 25973 mq		
COMUNE DI ALTO SERMENZA/B		
FOGLIO	MODALITA'	NUMERO PARTICELLA
8	parzialmente	10-13-14
PARTICELLE COMPRESSE NELLA ZONA DI RISPETTO ALLARGATA		
ZRA = 26321 mq		
COMUNE DI ALTO SERMENZA/B		
FOGLIO	MODALITA'	NUMERO PARTICELLA
8	parzialmente	7-10-14



*Massimo Gobbi*

